



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore

Elisa **BORELLI** Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al **n. 32759** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 69745, reso da **Metropolis s.r.l.**, quale agente contabile, concessionario esterno del servizio di riscossione mediante apparecchiature automatiche, dell'Azienda Ospedale Università di Padova per il periodo 13 giugno – 31 dicembre dell'esercizio 2019;

Visti gli atti del giudizio;

Uditi, all'udienza pubblica del 14 maggio 2026, tenutasi con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Zotti, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Francesca Cosentino, la dott.ssa Barbara Gerunda e l'Avv. Ludovica Romano, per l'Azienda Ospedale Università Padova.

Premesso in

	FATTO	
	1. Con relazione n. 688 del 30 dicembre 2025, il Magistrato istruttore	
	sottoponeva al giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 69745, reso da	
	Metropolis s.r.l., quale agente contabile (concessionario esterno del servizio	
	di riscossione mediante riscuotitrici automatiche dei proventi da ticket sanitari	
	e altre prestazioni) dell'Azienda Ospedale Università di Padova, per il periodo	
	13 giugno – 31 dicembre dell'esercizio 2019.	
	All'esito dell'istruttoria, il Magistrato istruttore rilevava i seguenti profili di	
	criticità: a) la presentazione del conto all'Ente, in data 27 febbraio 2020,	
	qualificata come tardiva; b) lo sfasamento temporale fra la parifica (15 ottobre	
	2020) e l'approvazione del conto intervenute successivamente	
	all'approvazione del bilancio di esercizio 2019, disposta con DDG n. 729 del	
	29 maggio 2020; c) l'esposizione delle riscossioni e dei versamenti su base	
	mensile, da giugno a dicembre, senza distinzione per tipologia di entrata, sotto	
	la generica dicitura "riscossioni diverse"; d) la mancata quadratura fra riscosso	
	e versato, il conto presentando una differenza di € 11.280,15 (versamenti	
	complessivi € 406.623,30 a fronte di riscossioni complessive € 417.903,45),	
	non trovando la stessa adeguato riscontro né nella documentazione acquisita	
	in istruttoria (ivi compreso l'esame del conto n. 73508, reso dal medesimo	
	agente per l'esercizio 2020) né nel confronto con i prospetti riepilogativi	
	mensili depositati dall'Ente, da cui emergeva un ulteriore scostamento di €	
	105,40; e) l'assenza, a corredo del conto, della relazione dell'organo di	
	controllo interno prescritta dal secondo comma dell'art. 139 c.g.c.. Il	
	Magistrato istruttore rimetteva ogni valutazione sulla regolarità del conto al	
	Collegio.	
	2	

	2. Con memoria depositata in data 22 aprile 2026, si costituiva in giudizio	
	l'Azienda Ospedale Università Padova, eccependo quanto segue.	
	Con riferimento alla relazione dell'organo di controllo interno prevista	
	dall'art. 139, c. 2, c.g.c., l'Amministrazione premetteva che la disciplina della	
	predisposizione dei conti giudiziali delle aziende sanitarie della Regione	
	Veneto è demandata ad Azienda Zero (ente di governance della sanità	
	regionale istituito dalla l.r. n. 19 del 25.10.2016), la quale ha fornito a tutte le	
	aziende sanitarie regionali Istruzioni Operative vincolanti, da ultimo	
	aggiornate nel 2017. In applicazione di tali Istruzioni, sino all'anno 2022 la	
	prassi aziendale non considerava detta relazione quale documento autonomo,	
	ritenendone il contenuto assorbito dalla combinazione della parifica del conto	
	(sottoscritta dal Responsabile del SEF e recante la presa d'atto del Collegio	
	sindacale), del verbale del Collegio sindacale n. 58 del 15.10.2020 e della	
	delibera di approvazione del conto, DDG n. 1546 del 6.11.2020 (atti tutti già	
	depositati nel sistema DAED). Solo a seguito della nota della Sezione prot. n.	
	1219 del 26.9.2022 e della conseguente nota di Azienda Zero prot. n. 31812	
	del 14.11.2022 è stato introdotto un modello autonomo di relazione, applicato	
	retroattivamente ai soli conti relativi all'esercizio 2021 e non anche a quelli,	
	come il presente, relativi a esercizi precedenti, avuto riguardo all'intervenuta	
	cessazione dei componenti del Collegio sindacale allora in carica.	
	Con riferimento allo sfasamento temporale fra parifica, approvazione del	
	conto e approvazione del bilancio di esercizio, l'Amministrazione richiama	
	il contesto eccezionale determinato dalla pandemia da Covid-19, avuto	
	riguardo al ruolo di centro di riferimento regionale svolto dall'Azienda nella	
	gestione dell'emergenza sanitaria (DGR n. 344/2020 e n. 1367/2020),	
	3	

	deducendo che il ritardo non avrebbe inciso sulla veridicità e attendibilità dei	
	dati di bilancio, risultando le operazioni di gestione del conto già registrate in	
	contabilità alle rispettive date di esecuzione e coerenti con i flussi SIOPE.	
	Quanto alla presentazione del conto, l'Amministrazione ne deduceva la	
	tempestività ai sensi dell'art. 139 c.g.c. (che fissa il termine in sessanta giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio o dalla cessazione della gestione) avuto riguardo	
	alla nomina di Metropolis quale agente contabile con delibera del Direttore	
	Generale n. 756 del 14.6.2018 e alla conferma di tale qualità con delibera del	
	Direttore Generale n. 1 del 3.1.2020.	
	Con riferimento, infine, alle discrasie contabili rilevate nella relazione	
	istruttoria, l'Amministrazione forniva riscontro documentale, deducendo che	
	l'importo di € 11.280,15 corrispondeva alla sommatoria di tre distinti	
	riversamenti (rispettivamente di competenza 2019 per € 2.218,75, € 10.086,90	
	e € 5.373,50, al netto delle quote 2020), per un totale di € 11.273,45, cui si	
	aggiungevano € 6,70 di resti non erogati nell'esercizio 2019; che la mancata	
	indicazione di tali importi in apertura del conto relativo all'esercizio 2020	
	discendeva dal criterio di competenza economica adottato nella compilazione;	
	che l'apparente scostamento di € 181,30 tra i versamenti eseguiti il 7.1.2020	
	(€ 5.725,35 ed € 5.373,50) e la giacenza non riversata al 31.12.2019 derivava	
	dal fatto che il secondo importo comprendeva quote di competenza	
	dell'esercizio 2020 (€ 975,65); che lo scostamento di € 105,40 rispetto ai	
	prospetti riepilogativi mensili trovava spiegazione nella riconciliazione	
	operata dall'Amministrazione, la quale teneva conto, per le riscossioni, dei	
	resti non erogati e dei "ko tecnici" delle macchine riscuotitrici e, per i	
	versamenti, dei resti non erogati e delle differenze rilevate in sede di conta da	
	4	

	parte del tesoriere. L'Amministrazione concludeva, quindi, chiedendo che il	
	conto fosse dichiarato regolare.	
	3. All'udienza pubblica del 14 maggio 2026, tenutasi con l'assistenza della	
	dott.ssa Alessandra Zotti, le parti presenti concludevano come da verbale, e la	
	causa veniva trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente osserva il Collegio che il giudizio di conto si svolge, nel	
	rispetto del principio di legalità, al fine di valutare la regolarità delle gestioni	
	degli agenti contabili dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni, come	
	chiaramente evincibile dallo stesso tenore testuale dell'art. 137 c.g.c., a	
	termini del quale <i>“La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili</i>	
	<i>dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a</i>	
	<i>termini di legge”</i> . Dunque, secondo consolidato indirizzo interpretativo, il	
	giudizio di conto <i>“si configura essenzialmente come una procedura giudiziale</i>	
	<i>a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro</i>	
	<i>pubblico e ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci</i>	
	<i>pubblici è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e non</i>	
	<i>risulta gravato da obbligazioni di restituzione”</i> . In quanto tale, il giudizio di	
	conto ha come destinatari non già gli ordinatori della spesa, bensì gli agenti	
	contabili che riscuotono le entrate ed eseguono le spese (Corte costituzionale	
	n. 292 del 2001) ed è funzionale a dare garanzia della corretta gestione del	
	pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al	
	soddisfacimento dei pubblici bisogni (Corte costituzionale n. 59 del 2024);	
	tale garanzia costituzionale di correttezza gestionale del pubblico denaro si	
	attua proprio attraverso lo strumento del rendiconto giudiziale (Corte	
	5	

	<i>costituzionale n. 1007 del 1998 e n. 114 del 1975), da cui discende il carattere</i>	
	<i>necessario ed ineludibile del giudizio di conto (Corte costituzionale sentenze</i>	
	<i>n. 114 del 1975 e n. 292 del 2001). Coerentemente con tale ratio l'oggetto del</i>	
	<i>giudizio di conto è costituito dallo scrutinio di legittimità della gestione</i>	
	<i>dell'agente, attraverso il controllo giudiziale del "conto" consuntivo dallo</i>	
	<i>stesso predisposto e preventivamente sottoposto alle verifiche poste in essere</i>	
	<i>dagli organi dell'amministrazione, nell'ambito dell'autonomo e distinto</i>	
	<i>procedimento di parificazione (art. 138 c.g.c.)" (Corte dei conti, Sez. Veneto,</i>	
	<i>n. 131/2024; Sez. Lazio n. 292/2024, Sez. Emilia Romagna n. 88/2023 e Sez.</i>	
	<i>Liguria n. 71/2022). Ai sensi dell'art. 140, c. 3, c.g.c., il deposito del conto</i>	
	<i>costituisce l'agente in giudizio dinanzi alla Sezione, la quale è chiamata a uno</i>	
	<i>scrutinio di legittimità della gestione mediante il controllo giudiziale del conto</i>	
	<i>consuntivo, previamente sottoposto alle verifiche endoprocedimentali di</i>	
	<i>parificazione ex art. 138 c.g.c.</i>	
	<i>L'art. 28 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 ha esteso ai dipendenti delle</i>	
	<i>unità sanitarie locali la disciplina della responsabilità contabile vigente per gli</i>	
	<i>impiegati civili dello Stato, di cui al D.P.R. n. 3/1957 e successive integrazioni</i>	
	<i>e modificazioni. Inoltre, il riordino della disciplina in materia sanitaria,</i>	
	<i>avvenuto con il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non ha inciso</i>	
	<i>sulle norme relative alla giurisdizione contabile. I conti delle Ulss, aziende</i>	
	<i>pubbliche dotate di autonomia imprenditoriale ex art. 3, co.1-bis, D.lgs. n.</i>	
	<i>502/1992, sono dunque soggetti all'esame della Corte dei conti in sede</i>	
	<i>giurisdizionale e devono dare dimostrazione della correttezza e regolarità</i>	
	<i>delle gestioni a denaro e a materia necessariamente finalizzate al</i>	
	<i>perseguimento delle finalità istituzionali loro assegnate.</i>	
	6	

	Con specifico riferimento all’agente contabile incaricato della riscossione	
	mediante apparecchiature automatiche, quale Metropolis s.r.l., la	
	giurisprudenza contabile ha da tempo chiarito che chiunque maneggi denaro	
	pubblico, a qualunque titolo e indipendentemente dalla natura del rapporto che	
	lo lega all’amministrazione, assume la qualità di agente contabile ed è per ciò	
	solo tenuto alla resa del conto giudiziale. Tale obbligo è funzionale a	
	dimostrare, in termini puntuali e verificabili, la piena corrispondenza fra le	
	somme riscosse e quelle riversate in Tesoreria, non essendo sufficiente	
	l’esposizione di dati aggregati o la mera attestazione di quadratura	
	complessiva: il conto deve infatti essere, di per sé, un documento	
	autosufficiente a consentire l’immediata verifica giudiziale della gestione,	
	senza necessità di ricorrere a riscontri documentali ulteriori, acquisiti in sede	
	di giudizio.	
	2. Nel merito, il primo profilo di irregolarità riguarda lo sfasamento temporale	
	tra la parifica del conto, intervenuta il 15 ottobre 2020, e la sua approvazione,	
	intervenuta il 6 novembre 2020 con DDG n. 1543/2020 (entrambe successive	
	all'approvazione del bilancio di esercizio 2019 di cui alla DDG n. 729 del 29	
	maggio 2020). In proposito, il Collegio ritiene che tale anomalia	
	procedimentale sia già idonea di per sé a fondare la dichiarazione di	
	irregolarità del conto. La parificazione costituisce infatti attività propedeutica	
	e antecedente logico-contabile rispetto all'approvazione del conto, la quale	
	deve a sua volta precedere o accompagnare l'approvazione del bilancio di	
	esercizio, secondo lo schema tipico ripreso dall'art. 139 c.g.c.; nel caso di	
	specie tale sequenza risulta invertita, sicché il dato contabile confluito nel	
	bilancio non è stato preceduto dal vaglio di regolarità proprio del	
	7	

	procedimento di resa del conto. Il Collegio non ignora che tale scansione	
	temporale trovi ragione nel carico di attività amministrative del tutto	
	eccezionale e imprevedibile che ha investito, nel corso del 2020, l'Azienda	
	Ospedale Università Padova, quale centro di riferimento regionale per la	
	gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale circostanza	
	eccezionale, tuttavia, se vale a spiegare lo sfasamento e a escluderne	
	l'imputabilità soggettiva all'agente contabile, non è idonea a sanare l'anomalia	
	procedimentale in sé considerata, che integra un elemento oggettivo di	
	irregolarità del conto.	
	3. Un ulteriore profilo di irregolarità attiene alla carenza di rappresentatività	
	del conto quanto alla corrispondenza fra riscosso e versato. Il conto espone le	
	riscossioni e i versamenti su base meramente mensile, senza distinzione per	
	tipologia di entrata, e presenta una differenza, non spiegata al momento del	
	deposito, di € 11.280,15 fra riscosso e versato. Tale differenza non ha trovato	
	adeguato riscontro nella documentazione posta a corredo del conto, né	
	nell'esame del conto reso dal medesimo agente per l'esercizio successivo (n.	
	73508), che risulta a sua volta privo di indicazione della giacenza di cassa in	
	apertura e riporta i riversamenti al netto di quanto di competenza dell'esercizio	
	precedente, senza quantificazione di tale ultimo importo. Solo in sede di	
	memoria e di produzione documentale integrativa l'Amministrazione ha	
	fornito una ricostruzione analitica - riferita a tre distinti riversamenti, per	
	complessivi € 11.273,45, cui si aggiungono € 6,70 di resti non erogati - che	
	riconde a quadratura l'importo di € 11.280,15, nonché una spiegazione dello	
	scostamento di € 105,40 rispetto ai prospetti riepilogativi mensili, ricondotto	
	ai resti non erogati e ai c.d. "ko tecnici" delle macchine riscuotitrici. Il	
	8	

	Collegio non ha ragione di dubitare, sul piano sostanziale, della correttezza di	
	tale ricostruzione. Ciò non toglie, tuttavia, che il conto, per come reso e	
	depositato, non fosse di per sé idoneo a consentire l'immediata verifica	
	giudiziale della corrispondenza fra riscosso e versato, avendo richiesto	
	l'integrazione di riscontri documentali extracontabili acquisiti solo in corso di	
	istruttoria e di giudizio. Tale carenza di autosufficienza rappresentativa,	
	indipendentemente dall'esito degli ulteriori accertamenti compiuti, integra un	
	autonomo profilo di irregolarità del conto.	
	4. Quanto, infine, alla mancata trasmissione della relazione dell'organo di	
	controllo interno prevista dall'art. 139, c. 2, c.g.c., si tratta di irregolarità non	
	referibile all'agente contabile, ma all'Amministrazione (cfr., ex multis, Corte	
	dei conti, Sez. Veneto, sentenza n. 198/2024), la quale dovrà provvedere, per	
	il futuro, a predisporla e a trasmetterla alla Sezione giurisdizionale, trattandosi	
	di adempimento obbligatorio, dal contenuto delineato dall'ordinanza n.	
	15/2023 di questa Sezione.	
	5. Per le ragioni sin qui esposte, il Collegio ritiene che il conto giudiziale n.	
	69745, reso da Metropolis s.r.l., quale agente contabile dell'Azienda Ospedale	
	Università Padova per il periodo 13 giugno – 31 dicembre dell'esercizio 2019,	
	sia irregolare, non consentendo la piena ed esaustiva verifica della gestione,	
	pur non risultando, all'esito dell'istruttoria e del giudizio, alcun ammanco.	
	6. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizioni di condanna a carico	
	dell'agente contabile, non vi è luogo a provvedere.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32759 del registro di	
	9	

